

(N. 2172)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAZZOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1987

Passaggio in servizio permanente dei tenenti colonnelli medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — Il riordinamento della sanità militare, da tempo all'attenzione del Parlamento, impone di ricercare soluzioni ottimali nell'impiego quantitativo e qualitativo delle risorse, allo scopo di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In tale quadro, nel campo del personale assume particolare rilevanza la necessità di poter attribuire importanti incarichi ospedalieri ad ufficiali in possesso di adeguata professionalità. Spesso ciò non è possibile a causa della carenza di tenenti colonnelli medici in servizio permanente, pari a circa il cinquanta per cento dell'esigenza organica; tale situazione ostacola non poco la possibilità di ottenere ora e nel prossimo decennio la funzionalità ottimale dell'organizzazione.

Il presente provvedimento si pone pertanto l'obiettivo di sopperire, in tempi brevi, alla suddetta carenza, prevedendo la possibilità di passaggio nel servizio permanente dei tenenti colonnelli medici del ruolo ad

esaurimento. Tali ufficiali, in possesso di qualificazione professionale sovente elevatissima, da anni svolgono una funzione vitale nell'ambito della sanità militare e quindi un loro impiego, oltre a soddisfare una specifica esigenza dell'Amministrazione, si configura anche come un giusto riconoscimento della loro capacità ed esperienza.

Vi è inoltre un ulteriore aspetto che occorre tenere presente: riducendo gli attuali vuoti organici, mentre da un lato si contribuisce a regolarizzare la situazione del ruolo dei medici in vista del previsto varo della nuova legge d'avanzamento interforze, dall'altro si ottiene anche il vantaggio di ampliare l'area di scelta degli ufficiali da promuovere al grado di colonnello; ciò consentirà la possibilità di attribuire gli incarichi di maggior responsabilità ad elementi maggiormente preparati e qualificati sotto tutti gli aspetti.

Sono queste le ragioni che hanno portato ad elaborare il presente disegno di legge che prevede:

a) all'articolo 1, l'emanazione di un bando di concorso per 25 posti nel grado di tenente colonnello del ruolo del Corpo sanitario (ufficiali medici);

b) agli articoli 2 e 3, la valutazione dei candidati sulla base di un esame orale, dei titoli e dell'anzianità di servizio e la compilazione di una graduatoria unica di merito approvata dal Ministro della difesa.

c) all'articolo 4, l'inserimento nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente

dei vincitori del concorso sulla base della graduatoria di merito e secondo le modalità indicate in una tabella allegata, che stabilisce l'anzianità fissata sulla base delle vacanze esistenti nel ruolo del servizio permanente, al fine di evitare futuri effetti negativi nell'avanzamento.

La legge proposta non comporta maggiori oneri finanziari per l'Amministrazione della difesa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I tenenti colonnelli medici del ruolo ad esaurimento del corpo sanitario dell'Esercito (ufficiali medici), di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano almeno dieci anni di anzianità di grado e non abbiano superato il cinquantaseiesimo anno di età, possono partecipare ad un concorso straordinario per titoli ed esami per venticinque posti nel ruolo del corpo sanitario dell'Esercito (ufficiali medici).

2. Il bando del concorso straordinario, di cui al comma 1, è emanato con decreto del Ministro della difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. La Commissione, competente ad esaminare l'idoneità e a valutare i titoli e il risultato degli esami per la composizione della graduatoria di merito degli ufficiali partecipanti al concorso per il passaggio in servizio permanente, è nominata dal Ministro della difesa ed è così composta:

a) capo del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente;

b) quattro ufficiali medici in servizio permanente, con grado almeno di colonnello, membri.

2. La Commissione dichiara anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo, o non idoneo, al passaggio in servizio permanente sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali necessari per bene adempiere le funzioni nella nuova posizione. È giudicato idoneo, dalla Commissione, l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai tre quinti dei votanti.

3. Successivamente la Commissione, dopo un esame orale vertente su argomenti di medicina legale, igiene, patologia medica e chirurgica, attribuisce ai singoli candidati idonei un punteggio di merito compreso tra uno e trenta e, in base al punteggio attribuito, compila una graduatoria di merito dando, a parità di punti, precedenza al più anziano di grado.

Art. 3.

1. Il punteggio di merito compreso tra uno e trenta, di cui al comma 3 dell'articolo 2, è attribuito da ogni componente la Commissione per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso i reparti, al complesso dei trascorsi di carriera e alla rilevanza delle funzioni connesse con gli incarichi ricoperti, agli anni di servizio complessivo prestato da ufficiale, nonchè sulla base dei risultati dell'esame orale di cui al comma 3 dell'articolo 2.

c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi di specializzazione a livello universitario, al conseguimento della libera docenza e ad altri titoli.

2. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono divise in centesimi e sommate fra loro. Il totale ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punteggio di merito attribuito dalla Commissione all'ufficiale.

Art. 4.

1. La graduatoria di merito, di cui all'articolo 2, è sottoposta al Ministro della difesa il quale la approva dopo aver eventual-

mente apportato, motivandole, le esclusioni ritenute necessarie nell'interesse dell'Amministrazione.

2. Il Ministro della difesa, sulla scorta della graduatoria di merito da lui approvata, determina i vincitori del concorso straordinario per il passaggio nel servizio permanente effettivo.

Art. 5.

1. I tenenti colonnelli medici, vincitori del concorso, transitano nel ruolo del servizio permanente mantenendo il grado e l'anzianità e assumendo la posizione nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui all'articolo 2, con le modalità indicate nella tabella unita alla presente legge.

2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che conseguono la nomina ad ufficiale in servizio permanente con stipendio inferiore a quello già spettantegli in precedenza, è attribuito un assegno personale utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio.

TABELLA
(Articolo 5)MODALITA' PER LA COLLOCAZIONE NEL RUOLO DEL SERVIZIO EFFETTIVO
DEI TENENTI COLONNELLI MEDICI VINCITORI DEL CONCORSO STRAORDINARIO

Anzianità di grado nel ruolo ad esaurimento dei vincitori di concorso	Numero dei posti nel servizio permanente	Ruolo degli ufficiali medici in servizio permanente Anzianità di grado da conferire ai vincitori del concorso straordinario (*)
1	2	3
Anno 1973	5	31 dicembre 1975
Anno 1974	5	31 dicembre 1976
	5	31 dicembre 1977
Anni 1976 e 1977	10	31 dicembre 1979

(*) Gli ufficiali a cui viene attribuita l'anzianità di grado indicata sono iscritti nel servizio permanente effettivo secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso, rispettando i vincoli delle anzianità indicate nella colonna 1.